

Restano ferme le disposizioni normative relative al trattamento dei dati personali.

38. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni necessarie per l'applicazione dei commi 11, 12 e 13.«

### **Compensazione n. 3**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis (Modifica delle aliquote Irap stabilite per banche, assicurazioni e gli altri enti e società finanziarie)*

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e successive modificazioni, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole: « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 » sono sostituite dalle seguenti: « nonché dal comma 1 dell'articolo 45 »;

b) all'articolo 16, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: « 1-bis. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota del 6,5 per cento »;

c) l'articolo 45 è soppresso.

2. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis (Norme di carattere antielusivo)*

1. All'articolo 37-bis, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente: « f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003« .

### **Compensazione n. 5**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

*ART. 5-bis.*

1. A decorrere dall'anno 2003 si autorizza l'effettuazione di lotterie nazionali fino ad un massimo di sei ogni anno, nonché di una lotteria internazionale.

2. Ad ogni lotteria possono essere abbinare non più di due manifestazioni aventi rilevanza nazionale.

3. Le lotterie di cui al comma 1 sono individuate tenendo conto della rilevanza nazionale od internazionale, del collegamento con fatti e rievocazioni storici, artistici, culturali e sportivi, della validità, della finalità e della continuità nel tempo dell'avvenimento abbinato. I predetti avvenimenti devono consistere in eventi conosciuti al grande pubblico su tutto il territorio nazionale, con esperienza organizzativa decennale, e preferibilmente eventi guida, a cui affiancare altre manifestazioni di grande interesse. Nell'individuazione delle lotterie si deve osservare una equilibrata ripartizione geografica e garantire un avvicendamento, tale da garantire l'abbinamento con ogni tipo di manifestazioni culturali, storiche, artistiche, sportive, purché aventi i requisiti sopra indicati.

4. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze delle finanze, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che devono esprimersi entro trenta giorni dalla richiesta, sono individuate le manifestazioni cui collegare le lotterie di cui all'articolo 1. Il decreto ha validità triennale, è emanato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ed ha effetto a decorrere dall'anno successivo a quello di emanazione.

5. Gli utili di ciascuna lotteria sono versati in conto entrata al bilancio dello Stato.

6. Per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate dai comuni un terzo degli utili è devoluto ai comuni stessi, con l'obbligo dell'utilizzo per il perseguimento di finalità educative, culturali, di conservazione e recupero del patrimonio artistico, culturale ed ambientale, di potenziamento delle strutture turistiche e sportive e di valorizzazione della manifestazione collegata.

7. Le entrate di cui al comma 2 sono iscritte in apposito capitolo di bilancio del comune ed il loro utilizzo, secondo le finalità indicate nello stesso comma 2, è documentato in un allegato al bilancio.

8. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, è stabilita la destinazione degli utili, limitatamente ad un terzo degli utili stessi, per le lotterie abbinate a manifestazioni organizzate da soggetti diversi dai comuni, secondo le finalità indicate nel comma 2. Il Ministro dell'economia è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le variazioni di bilancio eventualmente occorrenti.

9. I biglietti della lotteria possono essere venduti anche all'estero, nel rispetto delle norme vigenti nei singoli Stati e in conformità alle disposizioni definite dal Ministro dell'economia di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro per le politiche comunitarie.

10. I comuni provvedono all'organizzazione delle manifestazioni di cui all'articolo 2 direttamente ovvero attraverso appositi organismi operanti sotto il loro controllo e sono responsabili del perseguimento delle finalità di cui allo stesso articolo 2. La mancata realizzazione di tali finalità entro i tre anni successivi alla messa a disposizione dei fondi comporta, salvo ritardi determinati da cause di forza maggiore, debitamente documentate, il versamento delle somme al bilancio dello Stato.

11. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze sono stabiliti, anno per anno, il prezzo del biglietto, la data, le modalità di estrazione dei premi, nonché la nomina del funzionario incaricato della redazione del verbale di estrazione e di abbinamento.

12. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad istituire anche per le lotterie nazionali, in sostituzione della cartolina, un biglietto che contenga un meccanismo assimilabile a quello dell'estrazione istantanea.

13. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a costituire una struttura distributiva che garantisca la più ampia diffusione dei biglietti nell'intero territorio nazionale, anche mediante il coinvolgimento delle agenzie di distribuzione dei giornali.

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:*

##### **ART. 5-bis.**

1. All'articolo 1 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 466, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: « 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni dei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 200 milioni di euro, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento. »

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 93, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla tabella A: ridurre del 33 per cento, limitatamente agli anni 2004 e 2005, gli importi delle voci relative agli accantonamenti dei diversi ministeri modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie;

b) alla tabella B: ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato;

c) alla tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze: *sopprimere la voce: Legge n. 468 del 1978 - Articolo 9-ter: Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente (4.1.5.2. - Altri fondi di*

riserva - CAP 3003) e ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle restanti rubriche modificate dal Senato;

d) alla tabella D, ridurre del 20 per cento, per ognuno degli anni del triennio 2003 - 2005, gli importi delle voci modificate dal Senato.

### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 94-bis.**

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003 - 2005 sono ridotti di complessivi 2 milioni di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

### **Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 94-bis.**

1. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono emanate le disposizioni concernenti le variazioni delle tariffe dei prezzi di vendita al pubblico dei generi soggetti a monopolio fiscale ai sensi dell'articolo 2 della legge 13 luglio 1965, n. 285, e successive modificazioni, anche in applicazione della direttiva 1999/81/CE. Contemporaneamente alla indicata variazione tariffaria il Ministro dell'Economia e delle Finanze, con proprio decreto può disporre la variazione della struttura dell'accisa sulle sigarette di cui all'articolo 6 della legge 7 marzo 1985, n. 76. Le predette disposizioni devono assicurare maggiori entrate in misura non inferiore a 1,5 milioni di euro, in ragione annua.

### **Compensazione n. 10**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 94-bis.**

1. Le detrazioni per spese mediche previste dall'articolo 10, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1982, n. 217, e successive modificazioni, non si applicano per i redditi superiori ai 10.329 euro annui.

### **Compensazione n. 11**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 94-bis.**

1. Con provvedimenti amministrativi adottati in attuazione dell'articolo 16, comma 1 della legge 13 maggio 1999, n. 133, con particolare riferimento alla corresponsione dell'aggio per la raccolta del gioco del lotto, sono assicurate maggiori entrate pari a 1,5 milioni di euro a partire dal 2003.

### **Compensazione n. 12**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

#### **ART. 94-bis.**

1. Gli stanziamenti delle unità previsionali di base della spesa del Bilancio dello Stato e delle Aziende autonome per l'anno 2003, e relative proiezioni per gli esercizi successivi, sono ridotti, per la parte di competenza e di cassa fino alla concorrenza dello stanziamento di ciascun capitolo, di una somma equivalente all'importo dei residui accertati alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, al netto delle spese per le quali sia stato emanato, entro la medesima data, atto di impegno. La riduzione non si applica ai capitoli di spesa corrente destinati a far fronte a spesa di carattere obbligatorio o la cui entità è definita con atto avente forza di legge.

### **Compensazione n. 13**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. L'articolo 13 e il comma 1 dell'articolo 14 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 sono abrogati.

#### **Compensazione n. 14**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005 concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 5 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ed accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato nonché quelli aventi natura obbligatoria.

#### **Compensazione n. 15**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MISTO-VERDI L'ULIVO**

*All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

#### **Compensazione n. 1**

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 20.000;

2004: — 13.333;

2005: — 10.000.

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportate le seguenti variazioni:*

2003: — 200.000;

2004: — 133.333;

2005: — 100.000.

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 21, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

3-bis. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. L'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383 è abrogato.

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 21, dopo il comma 15, aggiungere il seguente:*

15-bis. Alla tariffa di cui alla tabella 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale della tassa è fissato in 250 euro.

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 80, sopprimere il comma 60.*

#### **Compensazione n. 8**

*All'articolo 15, comma 2, lettera a), sostituire le parole: 30 per cento con le seguenti: 40 per cento.*

#### **Compensazione n. 9**

*All'articolo 15, comma 2, lettera b), sostituire le parole: 32 per cento con le seguenti: 45 per cento.*

#### **Compensazione n. 10**

*All'articolo 15, comma 2, lettera c), sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 50 per cento.*

#### **Compensazione n. 11**

*All'articolo 17, comma 1, sostituire le parole: 10 euro con le seguenti: 20 euro.*

#### **Compensazione n. 12**

*All'articolo 93, tabella A, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 240.000;

2004: — 188.000;

2005: — 184.000.

#### **Compensazione n. 13**

*All'articolo 93, tabella B, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 400.000;

2004: — 400.000;

2005: — 400.000.

#### **Compensazione n. 14**

### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO MARGHERITA DL-L'ULIVO**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

« ART. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione sulle successioni e donazioni).

1. È abrogato l'articolo 13 della legge 18 ottobre 2001, n. 383.»

#### **Compensazione n. 1**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

« ART. 94-bis. (Nuove norme in materia di imposizione fiscale sui tabacchi lavorati).

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta sui tabacchi lavorati e l'imposta di fabbricazione e sui superalcolici sono uniformemente incrementate del 50 per cento.»

#### **Compensazione n. 2**

*All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione di quella relativa al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 3**

*All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato, con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 4**

*All'articolo 93, tabella C, rubrica: Ministero dell'economia e delle finanze, voce: Legge n. 385 del 1978, articolo 9-ter (Fondo di riserva per le autorizzazioni di spesa delle leggi permanenti di natura corrente), apportare le seguenti variazioni:*

2003: — 448.733;

2004: — 449.676;

2005: — 561.256.

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 93, tabella C, ridurre gli importi delle rubriche modificate dal Senato del 15 per cento, fatte salve le spese obbligatorie.*

#### **Compensazione n. 6**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis. 1. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004-2005 relativi alla categoria IV, con esclusione delle spese aventi natura obbligatoria o legislativamente prederminate, sono ridotti del 20 per cento.

2. Gli stanziamenti iscritti nelle unità previsionali di base del bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2003 e le relative proiezioni per gli anni 2004 e 2005, concernenti le spese classificate « Consumi intermedi » sono ridotti del 20 per cento per ciascun anno, con esclusione di quelli relativi ad accordi internazionali, ad intese con confessioni religiose, a regolazioni contabili, a garanzie assunte dallo Stato, nonché di quelli aventi natura obbligatoria.

3. Alla tariffa di cui alla tabella 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, in materia di tasse sulle concessioni governative e successive modificazioni, l'importo annuale è fissato in 25 euro.

#### **Compensazione n. 7**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis (Razionalizzazione dell'imposizione sui redditi di capitale)

1. Sono stabilite nella misura del 18 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600;

b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito dalla legge 1° dicembre 1981, n. 692;

c) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77;

d) articolo 5 e 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

e) articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1992, n. 84.

f) articolo 2 del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239;

g) articolo 5, 7 e 13 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

« ART. 94-bis (Carbon tax)

1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2003, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sono rideterminati gli aumenti intermedi delle aliquote delle accise sugli oli minerali, sul carbone, sul coke di petrolio, sull'« orimulsion », nonché

sulle emissioni stabilizzate di cui all'articolo 24, comma 1, lettera d), della legge 23 dicembre 2000, n. 388, occorrenti per il raggiungimento progressivo della misure delle aliquote decorrenti dal 1° gennaio 2005, ai sensi dell'allegato 1 annesso alla legge 388 del 2000.»

### **Compensazione n. 9**

#### **COMPENSAZIONI DEL GRUPPO RIFONDAZIONE COMUNISTA**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

##### **ART. 94-bis.**

1. Le transazioni finanziarie tra soggetti individuali e collettivi residenti in Italia ed enti, istituzioni e soggetti residenti in Paesi extra-Unione europea, sono assoggettate al versamento dello 0,05 per cento delle somme trasferite.

### **Compensazione n. 1**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

##### **ART. 94-bis.**

1. Il comma 29 dell'articolo 17 della legge n. 449 del 27 dicembre 1997 è sostituito dal seguente: « 29. A decorrere dal 1° gennaio 2003 viene istituita una tassa sulle emissioni di anidride solforosa (SO<sub>2</sub>) e di ossidi da azoto (Nox). La tassa è dovuta nella misura di 516 euro per tonnellata/anno per anidride solforosa e di 516 euro per tonnellata/anno di ossido di azoto, per le emissioni uguali o minori ai valori guida e nella misura doppia per le emissioni superiori e comunque entro i valori limite così come definiti dal decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 203. Restano validi i provvedimenti sanzionatori o penali per le emissioni superiori consentite per legge. La tassa si applica ai grandi impianti di combustione.

### **Compensazione n. 2**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

##### **ART. 94-bis.**

1. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 16, comma 1, le parole « nonché nei commi 1 e 2 dell'articolo 45 sono sostituite dalle seguenti: » e nel comma 1 dell'articolo 45, nonché l'aliquota del 7,25 per cento per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 e per le imprese manifatturiere con oltre 500 dipendenti e con fatturato annuo superiore a 516.456.900 euro« ;

b) all'articolo 45, il comma 2 è soppresso;

2. All'articolo 3, comma 144, lettera e), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, le parole: « fra il 3,5 ed il 4,5 » sono sostituite dalle seguenti: « fra il 3,5 e il 7,5.

### **Compensazione n. 3**

*Dopo l'articolo 36, aggiungere il seguente:*

##### **ART. 36-bis.**

1. La retribuzione massima dei dipendenti della pubblica amministrazione, qualunque ruolo o incarico essi ricoprano, non può essere superiore a dieci volte la retribuzione minima prevista per il livello retributivo più basso relativo ai dipendenti pubblici.

2. La somma delle voci economiche aggiuntive eventualmente previste ed erogate ai dipendenti della pubblica amministrazione di cui al comma 1 non può superare il 50 per cento del totale della retribuzione.

3. Il limite di cui al comma 1 si intende valido anche per i contratti di natura privatistica sottoscritti tra pubblica amministrazione e singoli prestatori d'opera,

qualunque siano il livello, i compiti e la durata del rapporto di lavoro. Qualora tale rapporto abbia una durata inferiore ai dodici mesi o preveda comunque un periodo non coincidente con l'intera annualità, la retribuzione è calcolata in dodicesimi.

#### **Compensazione n. 4**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. Gli interventi a favore di imprese a carico del bilancio dello Stato per il triennio 2003-2005 sono ridotti di complessivi 4,5 miliardi di euro per ciascun anno, intendendosi correlativamente ridotte le relative autorizzazioni di spesa.

#### **Compensazione n. 5**

*All'articolo 93, tabella B, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato.*

#### **Compensazione n. 6**

*All'articolo 93, tabella A, sopprimere gli importi delle voci modificate dal Senato,*

*con l'esclusione degli importi finalizzati alle regolazioni debitorie.*

#### **Compensazione n. 7**

*All'articolo 93, tabella A, ridurre le voci relative modificate dal Senato, al netto delle regolazioni debitorie, del 92 per cento per il 2003 e dell'85 per cento per gli anni 2004 e 2005.*

#### **Compensazione n. 8**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, l'accisa sul tabacco è aumentata del 40 per cento.

#### **Compensazione n. 9**

*Dopo l'articolo 94, aggiungere il seguente:*

ART. 94-bis.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, la tassa sui superalcolici è aumentata del 75 per cento.

#### **Compensazione n. 10**

**(A.C. 3200-bis-B – Sezione 82)**

## ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

premesso che:

in attuazione del previsto stabilimento, nel marzo 2003, del Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'Iniziativa Centro Europea, deciso da questa Assemblea internazionale nella sua riunione di Skopje (Macedonia) dell'8 novembre 2002, e confermato dal Summit dei Capi di Governo dell'INCE tenutosi il 15 novembre 2002

impegna il Governo

a destinare la quota parte degli stanziamenti aggiuntivi di cui all'articolo 80, comma 16, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2003, relativi al finanziamento di istituzioni rappresentative nel quadro della cooperazione interparlamentare – contributo che dovrebbe essere inserito sotto l'unità previsionale di base 9.1.2.2. « Paesi in via di sviluppo » capitolo 2182 dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri – al sostegno delle spese di funzionamento, delle attività operative e di formazione del suddetto Segretariato dell'Assemblea parlamentare dell'INCE;

9/3200-bis-B/1. Zanetta, Rosso.

La Camera,

considerato che:

nel testo della legge finanziaria per il 2003 non è previsto alcun finanziamento del Fondo per il diritto al lavoro dei disabili di cui all'articolo 13 della legge 12 marzo 1999, n. 68;

è stata ulteriormente prorogata l'attuazione dell'articolo 18 comma 3 della legge n. 68 del 1999, che rimane ancora quasi del tutto inattuato;

sul fronte della copertura assicurativa del danno biologico in caso di infortunio e malattie professionali, gli indennizzi per le basse percentuali di invalidità e per le liquidazioni in capitale sono inferiori a quelli erogati quando si teneva conto del solo danno patrimoniale;

l'assenza di un gruppo dirigente stabile – perdurando il commissariamento dell'Inail – ha introdotto ritardi, disfunzioni, ed un senso di precarietà diffuso

impegna il Governo

a promuovere quanto prima le opportune iniziative, attraverso un confronto con le parti sociali e le associazioni di categoria interessate, a favore degli invalidi sul lavoro e dei disabili.

9/3200-bis-B/2. Cordoni, Capitelli, Ruzante, Innocenti, Bimbi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 8, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2003, nel testo modificato dal Senato della Repubblica prevede un condono per le imposte dovute dai concessionari delle agenzie ippiche e sportive;

tale disposizione, in particolare nel suo ultimo periodo, potrebbe ingenerare l'equivoco di un'estensione del condono a tutte le controversie che tali soggetti hanno in essere con lo Stato;

il condono in questione non può in nessun caso trovare applicazione con riferimento alle somme dovute dai concessionari a titolo diverso dalle imposte, a causa della inequivoca collocazione della disposizione nel novero delle disposizioni dedicate al condono fiscale;

l'allevamento ippico italiano ed il relativo comparto rivestono un'importanza fondamentale a livello economico e sociale, anche per il grande rilievo dell'indotto;

occorre consentire al settore ippico di recuperare il ruolo centrale che richiedono sia la sua importanza sociale ed economica, sia i successi sportivi dell'ippica italiana;

a tale riguardo è necessario che l'Unire, per le sue funzioni strategiche a tutela dell'allevamento italiano, sia posta nelle condizioni finanziarie idonee al perseguimento dei suddetti obiettivi

impegna il Governo

ad applicare la misura di cui all'articolo 8, comma 2, del disegno di legge finanziaria per il 2003, con esclusivo riferimento alle imposte dovute dai concessionari, escludendo espressamente dall'applicazione di tale norma, in conformità con il chiaro intento del legislatore, tutte le altre somme dovute a titolo diverso dai concessionari stessi;

a presentare entro il prossimo mese di gennaio un provvedimento legislativo urgente per il rilancio dell'allevamento ippico italiano e del relativo comparto, anche con riguardo al fondamentale ruolo dell'Unire.

9/3200-bis-B/3. Masini, Misuraca, Burani Procaccini, Collavini, De Ghislanzoni Cardoli, Fratta Pasini, Grimaldi, Jacini, Marinello, Ricciuti, Romele, Scaltritti, Zama, Losurdo, Catanoso, Franz, La Grua, Onnis, Patarino, Villani Miglietta, Santulli.

La Camera,

considerato che:

in sede di approvazione dell'articolo 29, comma 18 (Patto di stabilità interno per gli enti territoriali) del disegno di legge recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

visto che lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, ed in particolare il Titolo VI, decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

visto il decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale)

impegna il Governo

a proseguire, nel rispetto del principio costituzionale di leale collaborazione, l'accordo previsto dall'articolo 29, comma 18, con le regioni a statuto speciale e province autonome che abbiano avanzato proposta di intesa, e quindi a dare attuazione all'articolo medesimo in coerenza e nell'osservanza delle rispettive prerogative istituzionali e statutarie.

9/3200-bis-B/4. (Testo modificato nel corso della seduta). Olivieri, Detomas, Maurandi.

La Camera,

considerato che:

l'atto di indirizzo del 09.01.2002, inviato all'Aran per favorire la chiusura del primo contratto di ingresso dell'Area V (dirigenza scolastica) in cui si riconosce la necessità dell'armonizzazione retributiva tra dirigenti scolastici e altri dirigenti dello Stato;

per la prosecuzione delle iniziative dirette alla valorizzazione professionale del personale docente della scuola;

in relazione alle esigenze di miglioramento del trattamento economico del personale Ata della scuola;

visto che le risorse destinate al rinnovo dei contratti collettivi dei pubblici dipendenti della legge finanziaria 2003 non consentono di realizzare i suddetti obiettivi, che appaiono comunque meritevoli di essere raggiunti per motivi di equità e di giustizia retributiva, e per precisi

impegni già assunti dal Governo nei confronti degli operatori della scuola pubblica;

impegna il Governo

a reperire nel corso dell'esercizio finanziario 2003 le risorse economiche necessarie per realizzare appieno i suddetti obiettivi nell'ambito di un qualificato incremento delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento della scuola pubblica statale

9/3200-bis-B/5. Capitelli, Ruzzante, Grignaffini, Sasso, Bimbi.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 62 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546 prevede il ricorso per Cassazione avverso la sentenza della commissione regionale tributaria;

secondo la relazione ministeriale allo schema di decreto legislativo tale ricorso è possibile « per tutti i motivi di cui all'articolo 360, comma 1, del codice di procedura civile, normativizzando in tal modo quella che in dottrina già era stata indicata come l'inevitabile ordinizzazione dell'impugnativa alla Suprema Corte in materia ben al di fuori dei più ristretti limiti dell'impugnativa ai sensi dell'articolo 111 della Costituzione... »;

la circolare n. 98/E del ministero dell'economia e delle finanze precisa che « ... il ricorso per cassazione, a differenza dell'appello, non dà luogo a una nuova valutazione del merito della causa, bensì ad una revisione delle attività processuali che hanno portato alla sentenza impugnata, nonché al giudizio di diritto reso con la sentenza stessa... »;

giace pendente presso la Corte di cassazione un nutrito contenzioso la cui soluzione non sembra prefigurare tempi rapidi;

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare iniziative normative volte ad estendere la chiusura delle liti fiscali anche a quelle pendenti presso le sezioni della Corte di cassazione

9/3200-bis-B/6. (Testo modificato nel corso della seduta). Volontè.

La Camera,

premesso che:

diverse proposte di legge (nn.1773, 1891, 2009, 2167, 2461) recanti norme in materia di regolarizzazione delle iscrizioni ai corsi di diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001, sono da mesi in stato di relazione ed attendono di essere discusse in Aula;

tali proposte intervengono per regolare la posizione degli studenti ammessi con riserva alla frequentazione dei corsi in base alla sospensiva concessa dai Tar a seguito dei ricorsi presentati contro i provvedimenti di esclusione dai corsi;

la situazione di incertezza venutasi a creare, anche per le norme sull'autonomia universitaria che consentono sul territorio nazionale di seguire soluzioni assai difformi, è suscettibile di creare trattamenti sostanzialmente discriminatori. In particolare in alcuni casi sono state concesse delle « sanatorie » (Padova-Roma) mentre in altri non è stato possibile sostenere gli esami o, una volta sostenuti, questi non sono stati convalidati (Napoli);

a tutt'oggi non sono state fissate le udienze dei Tar competenti per discutere i ricorsi nel merito;

il notevole pregiudizio subito dagli studenti in relazione all'esercizio di una serie di diritti conseguenti all'iscrizione stessa rende opportuno a livello nazionale un intervento che consenta quanto meno: di considerare validi gli esami eventualmente sostenuti dagli studenti ed i relativi crediti formativi; di riconoscere agli studenti beneficiari per l'anno accademico 2000 e 2001 delle provvidenze per il diritto

allo studio di cui alla legge 1991, n. 390, di poter continuare a fruire di tali provvidenze ove abbiano i requisiti richiesti nel corso universitario frequentato nel predetto anno accademico; di riconoscere agli studenti interessati il ritardo della ferma di leva per motivi di studio;

le richieste di studenti e genitori perché si dia un esito positivo alle loro legittime aspettative sono pressanti a tutti i livelli istituzionali;

gli studenti interessati alla regolamentazione sono circa 1600;

occorre giungere ad un intervento in tempo utile rispetto alle date definite dal calendario universitario;

impegna il Governo

ad assumere ogni opportuna ed urgente iniziativa per regolarizzare la posizione degli studenti ammessi con riserva all'iscrizione a diploma universitario e di laurea per l'anno accademico 2000-2001 al fine di riconoscerli i diritti elencati in premessa in modo uniforme a livello nazionale.

9/3200-bis-B/7. Brusco, Emerenzio Barbieri, Ranieli, Riccardo Conti, Volontè.

La Camera,

premesso che:

esaminato l'A.C. 3200 bis, « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003) »;

preso atto del problema dei medici con rapporto di lavoro a tempo definito, di cui è stata prevista la soppressione con l'articolo 15 bis, comma 3 del decreto legislativo n. 502 del 1992, come integrato dal decreto legislativo n. 229 del 1999;

tali rapporti, anche per le note difficoltà di adeguamento delle strutture sanitarie, sono già stati prorogati una

prima volta con il decreto-legge n. 347 del 2001 e di recente con il decreto-legge n. 8 del 2002 fino al 31 dicembre 2002;

un analogo problema è presente anche per gli ex medici condotti, di cui l'articolo 5 del decreto legislativo n. 415 del 1990 già prevede la conservazione ad esaurimento dei rapporti di lavoro in essere al 30 dicembre 1990;

impegna il Governo

a prevedere a favore dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo definito, nonché a favore dei medici condotti ex decreto-legge n. 415 del 1990, articolo 5 la conservazione ad esaurimento del rapporto di lavoro, a domanda dell'interessato.

9/3200-bis-B/8. Ercole.

La Camera,

premesso che:

all'articolo 31 concernente il contributo spettante alle unioni di comuni, al comma 6, sono stati stanziati per l'anno 2003 ulteriori 25 milioni di euro per l'esercizio associato di funzioni al fine di ridurre i costi di gestione;

risulta che sono state realizzate numerose unioni di comuni che in realtà non effettuano nuovi servizi congiuntamente ma servono esclusivamente a ricevere le risorse aggiuntive a danno degli altri comuni;

impegna il Governo

ad attribuire le risorse aggiuntive alle unioni di comuni previa verifica che siano effettivamente utilizzate per la realizzazione congiunta di nuovi servizi o nuovi investimenti, al fine di evitare, come già successo, il finanziamento di unioni di comuni « fittizie ».

9/3200-bis-B/9. Sergio Rossi.

La Camera,

premessi che:

in sede di discussione del disegno di legge 3200-bis-B, legge finanziaria per il 2003,

impegna il Governo

a proseguire nell'obiettivo di razionalizzare e semplificare i rapporti tra i contribuenti ed il fisco, procedendo al completamento della riforma della disciplina tributaria;

in particolare, per quanto riguarda le disposizioni relative alla definizione per gli anni pregressi, a valutare l'opportunità di valutare tutte le opportune iniziative, anche di carattere normativo, volte a chiarire:

1. la disciplina relativa alla sanatoria delle irregolarità formali, in quanto non risulta chiara la loro non sanzionabilità, anche alla luce della circolare n. 77/E del 3 agosto 2001 dell'Agenzia delle entrate;

2. la disciplina relativa alla sanatoria delle irregolarità in tema di versamento;

3. i termini applicabili agli eredi per l'adesione degli tassi alla definizione, in relazione ad irregolarità riferibili al *de cuius*;

4. la disciplina sui versamenti delle somme dovute a titolo di definizione e, in ipotesi di versamento rateale, le conseguenze scaturenti dalla irregolarità nel versamento della prima rata;

5. l'irrilevanza, ai fini della definizione agevolata, degli atti di accertamento, ivi compresi quelli parziali, e dei processi verbali di constatazione notificati a far data dal 1° gennaio 2003;

6. l'applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 7 e 9 anche agli enti non commerciali;

7. la disciplina relativa alle perdite risultanti dalla dichiarazione, omogeneizzandola e razionalizzandola tra le diverse ipotesi di definizione;

nonché a chiarire i seguenti ulteriori aspetti:

a) in riferimento all'articolo 8, l'estensione della disposizione all'imposta sugli spettacoli ed all'imposta sugli intrattenimenti;

b) sempre in riferimento all'articolo 8, l'esclusione, al pari di quanto previsto per le ritenute alla fonte, della rivalsa sui percettori dell'Iva dovuta;

c) ancora con riferimento all'articolo 8, le conseguenze sulla presentazione della dichiarazione di inizio di attività per i contribuenti che abbiano sistematicamente omesso la presentazione di detta dichiarazione;

d) in riferimento all'articolo 9, l'estensione della disposizione all'imposta sugli spettacoli ed all'imposta sugli intrattenimenti;

e) la previsione della non operatività della definizione automatica qualora l'ultima dichiarazione abbia evidenziato un credito Iva integralmente computato in detrazione nell'anno successivo e non si rinunci a detto credito;

f) l'applicabilità dei meccanismi di definizione alle denunce ed alle dichiarazioni relative a contratti verbali di locazione;

g) l'estensione della disciplina sulla regolarizzazione delle scritture contabili anche alle imprese minori;

h) con riferimento alla disciplina sulla definizione degli accertamenti di cui all'articolo 15, nonché sulla definizione delle liti pendenti di cui all'articolo 16, la possibilità di fruire dell'integrativa semplice e dell'integrativa automatica anche in aggiunta alla definizione degli accertamenti o dei rilievi mossi dall'Amministrazione finanziaria.

9/3200-bis-B/10. (Testo modificato nel corso della seduta). Leo.

La Camera,

premessi che:

la situazione economica per le aree delle comunità montane del Fortore è fortemente negativa con un reddito annuo medio pro capite che si aggira intorno ai 2200 euro;

impegna il Governo

a prevedere degli interventi strutturali e la possibilità di garantire delle agevolazioni alle popolazioni locali e ai comuni e alle comunità montane in oggetto affinché possano uscire dalla situazione di marginalità economica in cui si dibattono.

9/3200-bis-B/11. Grotto, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premessi che:

le calamità naturali che hanno colpito le popolazioni nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia hanno avuto un'estensione territoriale molto vasta;

nel disegno di legge sullo stanziamento dei fondi straordinari da destinare alle popolazioni colpite dalle calamità naturali si è deciso di sospendere i termini per l'adempimento degli obblighi di natura tributaria;

l'entità dei danni causati dalle calamità naturali che hanno colpito le aree in oggetto sono tali da richiedere l'immediato e il massimo impegno da parte di tutte le istituzioni;

le diocesi di Lucera e San Severo hanno subito notevoli danni in seguito alle scosse sismiche che hanno colpito la provincia di Foggia;

in particolare, i comuni che nella provincia di Foggia sono stati colpiti dal terremoto risultano essere i seguenti: Casalnuovo Monteraro, Carlantino, Casavecchio di Puglia, Castelnuovo della Daunia, Celenza Valfortore, San Marco la Catola, Pietramontecorvino, Volturara Appula,

Motta Montecorvino, Volturino, Roseto Valfortore, Lucera, San Severo, Torremaggiore, San Paolo di Civitate, Chieuti e Scalo, Poggio Imperiale, Serracapriola, Lesina, Apricena, Biccari e Alberona e che a moltissimi di questi non è stato ancora riconosciuto lo stato di emergenza;

la situazione economica nel territorio della provincia di Foggia che è stato colpito dal sisma era già pesante precedentemente con un reddito medio pro capite che si aggirava intorno a 2200 euro l'anno;

impegna il Governo

a valutare l'ipotesi di emanare un decreto legge o un atto simile, per le aree colpite dalle calamità naturali, che:

a) stabilisca maggiori contributi per tutte le aree colpite;

b) allarghi la sospensione dei termini per quanto riguarda l'adempimento di cambiali e contributi agrari;

c) riconosca agli enti locali interessati, per i lavori di emergenza e di ricostruzione, nonché per le attività di servizio, di un'aliquota Iva pari al 4 per cento;

d) riconosca altresì, anche ai comuni, le attuali agevolazioni previste per i cittadini;

ad accelerare, determinare e rendere noti i tempi per la ricostruzione;

a prevedere interventi di urgenza per quanto riguarda le diocesi di Lucera e San Severo;

a rivedere e rendere noti i comuni che, nella provincia di Foggia, potranno usufruire dei fondi e delle agevolazioni previste affinché si possa lavorare, in questo difficile momento, per un rapido, per quanto possibile, ritorno alla normalità.

9/3200-bis-B/12. Pappaterra, Di Gioia, Folena, Bonito.

La Camera,

premesso che:

l'articolo 34 comma 14 della legge finanziaria 2003 dispone uno stanziamento di 4 milioni di euro per l'assolvimento di compiti di ricerca di interesse nazionale da parte dell'Istituto superiore della sanità;

è intendimento del Governo evitare fughe all'estero di giovani ricercatori italiani;

l'aumento dell'aliquota di base dell'imposta di consumo sulle sigarette, prevista dall'articolo 21, consente di reperire nuove risorse per la ricerca;

impegna il Governo

a rafforzare la propria azione per il sostegno della ricerca sanitaria effettuata dall'Istituto superiore della sanità;

a destinare ulteriori fondi per l'anno 2003 per il prolungamento dei contratti a tempo determinato del personale altamente specializzato che attualmente opera presso l'istituto medesimo.

9/3200-bis-B/**13**. Giuseppe Drago.

La Camera,

premesso che:

nella politica sportiva del Paese assume un rilievo centrale il tema delle garanzie in ordine all'esercizio di tutte le attività sportive dilettantistiche che devono essere tutelate attraverso adeguate forme assicurative senza discriminazione alcuna;

l'attuale stesura dell'articolo 51 della legge finanziaria 2003 prevede un generico obbligo assicurativo per gli sportivi dilettanti senza precisare, peraltro, le modalità ed i termini attraverso i quali ottemperare all'obbligo stesso;

in attuazione della legge n. 70 del 1975, con il decreto del Presidente della Repubblica 1 aprile 1978 n. 250, l'ente Sportass è stato dichiarato ente pubblico

non economico « necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese » ed inserito nella tabella 1° allegata alla succitata legge n. 70 tra gli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza ed assistenza;

il non affidamento alla Sportass delle funzioni assicurative di base obbligatorie, comporterebbe per il legislatore la necessità di definire le sorti di tale ente pubblico con conseguente necessità di stanziare ingenti somme per far fronte alle obbligazioni fin qui assunte;

impegna il Governo

ad intervenire tempestivamente affinché l'ente pubblico Sportass sia messo in grado di operare efficacemente, anche mediante l'immediata ricostituzione dei propri organi statutari e realizzare i fini istituzionali per i quali è stato istituito, attribuendo ad esso le funzioni assicurative di base obbligatorie.

9/3200-bis-B/**14**. Colucci, Aracu.

La Camera,

premesso che

la crisi della Fiat auto sta determinando in Sicilia nel comprensorio interessato dalla presenza dello stabilimento di Termini Imerese gravi conseguenze a causa della perdita dei posti di lavoro e delle ripercussioni su tutte le attività direttamente e indirettamente legate all'attività dello stabilimento;

nonostante le promesse di riapertura dello stabilimento prevista per il mese di settembre del 2003 permangono invariate le preoccupazioni relative al futuro dello stabilimento e della presenza dell'automobile a Termini Imerese;

nel corso di queste settimane abbiamo assistito ad una babele di linguaggi da parte del Governo fino ad ipotizzare l'utilizzo degli operai come infermieri;

le lettere della Cigs a zero ore sono pervenute senza che il Governo intervenisse per evitare la decisione o per utilizzare altri strumenti come i contratti di

solidarietà che assicurasse una operatività e funzionalità dello stabilimento di Termini Imerese;

ad oggi non si intravede alcuna prospettiva per il gruppo industriale come dimostra anche la decisione di porre in vendita ad una finanziaria internazionale la quota di General Motors;

la Regione Sicilia si è limitata a fare da spettatrice se non per mettere in giro notizie che hanno alimentato speranze e speculato sul dramma dei lavoratori di Termini Imerese, come nel caso del falso interessamento da parte della Toyota;

impegna il Governo

a definire entro 30 giorni dalla entrata in vigore della presente legge una serie di misure finalizzate a garantire il recupero produttivo della realtà industriale di Termini Imerese;

a garantire ai lavoratori piani di aggiornamento e di formazione professionale legati all'attività industriale dell'automobile.

9/3200-bis-B/**15**. Burtone, Enzo Bianco, Finocchiaro, Mattarella, Cardinale.

La Camera,

premessi che:

la legge n. 39/2002, la cosiddetta legge comunitaria 2001, disciplina all'articolo 40 la definizione del bollino autoadesivo a lettura automatica riferito ai farmaci erogati dal servizio sanitario nazionale al fine della loro autenticità e sicurezza da applicarsi a partire dal 1° gennaio 2003;

impegna il Governo

ad adottare le opportune iniziative legislative affinché vengano prorogati al 1° marzo 2003 di cui all'articolo 40 della legge n. 39 del 2002.

9/3200-bis-B/**16**. Meduri, Burtone, Fioroni, Mosella, Morgando.

La Camera,

premessi che:

i medici specializzandi rappresentano una risorsa fondamentale per il funzionamento del Servizio sanitario nazionale;

la loro situazione è diventata insostenibile in quanto non vengono riconosciute le esigenze della categoria sia in termini economici sia, soprattutto, in termini di formazione;

nei passaggi parlamentari del presente disegno di legge sono stati ignorati tutti gli emendamenti finalizzati a reperire risorse adeguate per i loro contratti ai sensi della legge n.368 del 1999;

la legge n. 368 del 1999 recependo la direttiva comunitaria ha introdotto nel nostro ordinamento il riconoscimento del loro ruolo e dei loro diritti;

il disegno di legge in oggetto ha disatteso quanto invece contenuto nel Dpef presentato e approvato a luglio 2002 che invece faceva esplicito riferimento alle risorse da destinare ai medici specializzandi;

i medici specializzandi hanno protestato e manifestato, nei limiti della loro condizione, in tutta Italia affinché le loro istanze trovassero risposta;

il Governo non ha reperito in questa legge finanziaria le risorse per dare applicazione alla legge n. 368 del 1999;

impegna il Governo

ad intervenire con un provvedimento d'urgenza a trovare una soluzione adeguata alle istanze dei medici specializzandi garantendo la piena applicazione della legge n.368 del 1999 e garantendo un trattamento economico adeguato ai profili professionali e alle funzioni esercitate nell'attività medica.

9/3200-bis-B/**17**. Bindi, Fioroni, Burtone, Meduri, Mosella, Molinari, Maurandi, Bimbi, Manzini.